



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

La fotocopia ha valore legale?

Autore: Redazione | 04/12/2017



La fotocopia vale come prova solo se non è contestata nel momento della sua produzione in giudizio.

Una persona asserisce di avere un credito nei tuoi confronti e, per dimostrarlo, estrae fuori dal cassetto un vecchio contratto. A scrutare bene le firme ti accorgi che si tratta solo di una fotocopia. Anche la tua sigla, quindi, non è che una riproduzione di un documento di cui, in quel momento, nessuno ha l'originale. Così

ti chiedi cosa possa fare il tuo avversario con quel documento e se mai un giudice gli accorderebbe un decreto ingiuntivo nei tuoi riguardi. Dall'altro lato ti interroghi su cosa ti convenga fare per contestare quella carta qualora, un giorno, fosse usata contro di te in una causa.

La questione è stata di recente decisa dalla Cassazione **[1]** che ha chiarito se **la fotocopia ha valore legale**.

La fotocopia ha valore di «prova documentale» (al pari di qualsiasi altro contratto o scrittura privata) solo se **non contestata** dall'avversario in giudizio. Anche il silenzio di quest'ultimo è considerato una tacita ammissione della genuinità della fotocopia. In assenza di contestazioni, infatti, non c'è ragione di non riconoscere alla fotocopia un **valore di prova**.

Affinché la contestazione sia valida però non può essere generica e “di stile”, ma va motivata. In altre parole colui che contesta la corrispondenza della fotocopia all'originale (nel nostro esempio, il debitore) deve anche chiarire al giudice sulla base di quali ragionevoli sospetti si fonda la sua insinuazione. Deve insomma gettare l'ombra del dubbio sulla validità del documento.

La contestazione va fatta in causa e non necessariamente prima. Per cui, se il creditore “sventola davanti al naso” del debitore una fotocopia a dimostrazione del proprio credito, quest'ultimo può attendere l'eventuale giudizio prima di contestarne la validità. Se il creditore agisce notificando al debitore un **decreto ingiuntivo**, la contestazione della fotocopia deve essere effettuata con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e non in un momento successivo; diversamente è tardiva e il documento si considera riconosciuto **[2]**. Se, invece, la fotocopia viene prodotta in un regolare giudizio, la contestazione va fatta immediatamente ossia alla stessa udienza o, se depositata con note in cancelleria, alla prima udienza utile successiva.

In sostanza, afferma la Cassazione, il disconoscimento dei documenti prodotti in fotocopia a supporto del decreto ingiuntivo deve essere specifico ed espresso alla prima udienza.

Affinché la **fotocopia abbia valore legale**, oltre al mancato disconoscimento c'è un'altra via: quella di farla **autenticare** da un notaio o da altro pubblico ufficiale. Con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta (tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se

la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione.

Nella sentenza in commento la Cassazione chiarisce meglio **come deve avvenire la contestazione della fotocopia** per poter avere effetti e togliere ogni validità al documento. Nel caso di specie il debitore aveva fatto un generico disconoscimento della fotocopia, limitandosi a dire «la contestazione e l'impugnazione dei documenti sono totali». Una formula, questa, ritenuta però insufficiente dalla Corte, secondo cui non può mancare l'indicazione specifica sia dei documenti esibiti che si intende contestare, sia degli **aspetti per i quali si assume** che differiscono dagli originali. Non ci si può cioè limitare a una negazione astratta dell'efficacia probatoria delle copie non autenticate **[3]**.

Note

[1] Cass. sent. n. 27233/17 del 16.11.2017. **[2]** Nel caso dell'opposizione a decreto ingiuntivo il disconoscimento si ritiene tempestivo qualora contenuto nell'atto di opposizione, con il quale - trattandosi di procedimento a cognizione differita che si origina dalla proposizione del giudizio monitorio - si instaura una fase giudiziale che prende le mosse dalla notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, così da configurarsi come «la prima risposta» del debitore. **[3]** cfr. Cass. sent. n. 7775/2014; n. 7105/2016.

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 5 ottobre - 16 novembre 2017, n. 27233 *Presidente Petitti - Relatore Scarpa*

Fatti di causa e ragioni della decisione

La EDI.M. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Larino n. 265/2014 del 10 dicembre 2014. Resiste con controricorso il Condominio (*omissis*). La sentenza impugnata ha respinto l'appello proposto dalla stessa EDI.M. s.r.l. avverso la sentenza n. 338/2011 del Giudice di pace di Termoli, che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 20 aprile 2010 su domanda del Condominio (*omissis*) per spese condominiali scadute, pari ad Euro 1.539,32. Il Tribunale di Larino, per quanto qui rilevi, ha affermato come mancasse un disconoscimento chiaro e circostanziato di non conformità tra le copie dei documenti prodotti dal Condominio a sostegno della

domanda monitoria e i rispettivi originali, essendosi l'opponente limitata a dedurre che si trattasse di fotocopie. Il Tribunale ha poi negato rilievo alle contestazioni sulla validità delle deliberazioni delle assemblee condominiali, trattandosi di questioni estranee alla sede del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il primo motivo di ricorso della EDI.M. s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione ed interpretazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. quanto alla idoneità probatoria dei documenti esibiti dal Condominio (...) in fase monitoria, giacché essi mancavano di autenticità, assumendo che "la contestazione e la impugnazione dei documenti sono stati totali". Il secondo motivo di ricorso contesta la violazione degli artt. 163 e ss. c.p.c. in relazione all'art. 36 c.p.c., essendo nullo il decreto ingiuntivo per le ragioni di cui al primo motivo e perciò per difetto di specifica azione da parte del Condominio. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi asserenti il difetto di valida ed idonea prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese condominiali oggetto di lite. Tutte le censure evidenziano palesi difetti dei necessari caratteri di tassatività, specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, risolvendosi in una critica generica della sentenza del Tribunale di Larino. È in ogni caso da ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569). Nello stesso giudizio di opposizione, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione, ma solo questioni riguardanti l'efficacia di quest'ultima. Per quanto detto, tale delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629). Quando il condominio abbia così provato il proprio credito, spetta al singolo condomino, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'effettivo pagamento del proprio contributo. Il Tribunale ha poi fatto corretta applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte, per cui, in relazione all'art. 2719 c.c. (che esige l'esplicito disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche), applicabile tanto all'ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di

scrittura o di sottoscrizione, nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, opera per entrambi la disciplina degli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta (tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione. Alla stregua di tale principio, nell'ambito di un procedimento a contraddittorio differito quale quello che si origina da un decreto ingiuntivo, la "prima risposta" deve essere individuata nell'atto di opposizione (e con la formulazione delle difese in seno a detto atto), atteso che, con tale opposizione, si dà inizio non ad un autonomo processo, ma ad una fase di quello già iniziato con la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, sì da configurarsi essa stessa come "la prima risposta" del debitore, dopo che questi sia stato messo in grado di esaminare i documenti depositati in cancelleria e posti a fondamento dell'istanza (e del provvedimento) monitorio (Cass. Sez. 3, 17/07/2008, n. 19680; si vedano anche Cass. Sez. 6 - 3, 04/02/2014, n. 2374; Cass. Sez. 5, 28/01/2004, n. 1525). La ricorrente EDI.M. s.r.l., non ha indicato specificamente, nel suo primo motivo di censura, come impostole dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quali termini avesse contestato in modo formale e specifico nell'atto di opposizione la conformità agli originali delle copie fotostatiche prodotte dal condominio a sostegno del ricorso per ingiunzione, affermando, piuttosto, che "la contestazione e la impugnazione dei documenti sono stati totali".

Nell'esposizione sommaria dei fatti di causa, la ricorrente ha peraltro integralmente trascritto il contenuto dell'atto di opposizione, e da esso risulta soltanto un generico disconoscimento di "tutte le fotocopie depositate", e in particolare "della delibera", in quanto non certificate come autentiche da pubblici ufficiali a ciò abilitati. Anche da tale lettura, manca quindi l'indicazione specifica sia dei documenti esibiti che si intendessero contestare, sia degli aspetti per i quali si assumeva che differissero dagli originali, riducendosi il tutto ad una negazione astratta dell'efficacia probatoria delle copie non autentiche (cfr. Cass. Sez. 3, 03/04/2014, n. 7775; Cass. Sez. 3, 12/04/2016, n. 7105). Il ricorso va perciò rigettato e la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente Condominio le spese del giudizio di cassazione. Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro

1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.